

RIPUBBL. N. 1048 del 30/12/98

COPIA

**COMUNE DI SANGINETO**  
**PROVINCIA DI COSENZA**



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<p><b>N. 44</b> REG. DELIB. DEL 23.11.1998</p>	<p><b>OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997, N. 446 - RIORDINO DISCIPLINA DEI TRIBUTI LOCALI - APPROVZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.</b></p>
--	---

L' anno millenovecentonovantotto, il giorno ventitrè del mese di novembre, alle ore 17,20 - nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, sita nell'edificio delle Scuole Elementari di Sanginetto Capoluogo.

Convocato per determinazione del Sindaco, come da avvisi scritti, in data 13.11.1998 - prot. n. 4794, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria-urgente., in SEDUTA PUBBLICA, di prima convocazione.

All'appello nominale risultano presenti i signori Consiglieri:

N. d'ord.	CONSIGLIERI	PRESENTE SI - NO	N. d'ord.	CONSIGLIERI	PRESENTE SI - NO
01	Bruno MIDAGLIA - Sindaco	Si	08	Filomena FELICE	Si
02	Vito GIANNI	Si	09	Pietro LALIA	No
03	Gianbattista SANTAGATA	Si	10	Gaetano MARINELLI	Si
04	Paola GUARDIA	Si	11	Francesco CATALDO	No
05	Paquale PALERMO	Si	12	Teresa IMPIERI	Si
06	Massimo PALERMO	Si	13	Marco CORRADO	Si
07	Lidia PAPASERGIO	Si			

ASSEGNATI N. 13	IN CARICA N. 13	PRESENTI N. 11	ASSENTI N. 02
-----------------	-----------------	----------------	---------------

ASSUME la presidenza il Sindaco Ins. Bruno MIDAGLIA, che ha accertato il numero legali degli intervenuti dichiara aperta la seduta REGIONE CALABRIA

PARTECIPA il Segretario Comunale dott. Camela PACCOKE, incaricata della redazione del verbale di seduta. **Comitato Regionale di Controllo**  
SEZIONE DECRETI E ATTAZIONE

LA SEDUTA E' PUBBLICA N. 2742  
Il Comitato nella seduta del 22 DIC 1998  
sentito il relatore

NON RILEVA VIZI

Cosenza, il 22 DIC 1998  
IL SEGRETARIO  
*[Signature]*  
SEGRETARIO

IL PRESIDENTE  
*[Signature]*



## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile dell'Ufficio Tributi, avente ad oggetto: "Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - Riordino della disciplina dei tributi locali - Approvazione regolamento comunale per la disciplina del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche";

VISTO lo schema di regolamento predisposto dal responsabile dell' Ufficio Tributi, allegato alla proposta suddetta;

RITENUTA la proposta di deliberazione ampiamente motivata, legittima e rispondente alle esigenze dell'Ente;

ACCERTATO che la proposta di deliberazione non comporta oneri diretti o indiretti, immediati o differiti per il bilancio dell'Ente;

CHE la proposta medesima è munita del parere di regolarità tecnica di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

RITENUTO, pertanto, dover approvare la suddetta proposta di deliberazione ed il relativo regolamento annesso alla proposta medesima;

VISTA la circolare del Ministero delle Finanze 3 novembre 1998, n. 256/E;

VISTI gli artt. 52 e 63 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;

VISTO il decreto legge 2 novembre 1998, n. 356

VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

SULLA PROPOSTA del Sindaco Presidente di approvare la proposta di deliberazione suddetta ed il regolamento alla stessa allegato.

CON la seguente votazione, resa per alzata di mano:

PRESENTI	N. 11 (undici)	
ASTENUTI	N. =====	
VOTANTI	N. 11 (undici)	
VOTI FAVOREVOLI ALLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE	N. 11 (undici),	
VOTI CONTRARI ALLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE	N. =====	

### DELIBERA

1. DI APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell' ufficio Tributi, avente ad oggetto: "Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - Riordino della disciplina dei tributi locali - Approvazione regolamento comunale per la disciplina del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche", allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. DI APPROVARE, come approva, il Regolamento comunale per la disciplina del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, annesso alla proposta di deliberazione approvata, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia conferita II Seg.



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Carmela PACCONE

IL SINDACO  
f.to Ins. Bruno MIDAGLIA

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
f.to Dott. Vito GIANNI

Il sottoscritto responsabile del Servizio Albo Pretorio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal .....24 NOV. 1998..... al .....

..... 9 DIC. 1998..... (N. 894 Albo Pretorio), come prescritto dall'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

Sanginetto,

24 NOV. 1998

Il Responsabile del Servizio

\*La presente è stata trasmessa al Co.Re.Co. di Cesena con nota n. 4923 datata 24 NOV. 1998

Sanginetto li,

24 NOV. 1998

Il Segretario C. de

Dott.ssa Paccone Carmela

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione, ~~è~~ soggetta a controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, e divenuta esecutiva:

in data ....., dopo il decimo giorno di pubblicazione (comma 2);

in data ....., perché dichiara rata immediatamente eseguibile (comma 3).

Sanginetto,

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Sanginetto,

24 NOV. 1998

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Carmela PACCONE



Copia conforme

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proponente: UFFICIO TRIBUTI	<b>OGGETTO:</b> DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997, N. 446 RIORDINO DISCIPLINA DEI TRIBUTI LOCALI APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
--------------------------------	---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'abolizione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507;

CHE il successivo art. 63 del citato decreto legislativo n. 446/1997, prevede che "i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52 prevedere che l'occupazione, sia temporanea che permanente di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercanti anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione";

CHE l'art. 52 del medesimo decreto legislativo n. 446/97 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

ATTESO che ai sensi del comma 2, del citato art. 52 "i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo";

PRESO ATTO che l'art. 1 del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale" ha differito al 31 dicembre 1998 il termine per l'adozione della deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1999;

PREMESSO che con la circolare 3 novembre 1998, n. 256/E con la quale, in relazione ai questi posti, il Ministero delle Finanze ha chiarito che:

- a) la configurazione giuridica di entrata non tributaria del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) il regolamento adottato dal Comune, disciplinante il menzionato canone, stante la natura di entrata patrimoniale (e quindi non tributaria) non devono essere trasmessi al Ministero delle Finanze;

VISTA la deliberazione n. 43, adottata dal Consiglio Comunale in questa medesima seduta, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999 il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dal responsabile dell'ufficio tributi, composto da n. 34 articoli, n. 4 allegati contrassegnati dalle lettere "A", "B", "C", e "D" e dalle note recanti l'art. 63 del D. LGS. N. 446/1997,

RITENUTO dover provvedere all'approvazione del suddetto regolamento comunale per la disciplina del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche;

CONSIDERATO che la mancata approvazione del suddetto regolamento entro il termine del 31.12.1998, salvo eventuali modifiche alle vigenti disposizioni, non consentirebbe a decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione di somme riconducibili ad occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;

VISTO il decreto-legge 3 novembre 1998, n. 376;

### **DELIBERA**

1. DI APPROVARE, come approva, per i motivi citati in narrativa l'allegato **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**, che si compone di n. 34 articoli, degli allegati "A", "B", "C" e "D" e delle note recanti la trascrizione dell'art. 63 del D. Lgs. N. 446/1997;
2. DI PRECISARE che la disciplina contenuta nel predetto Regolamento comunale nei sensi dell'art. 52, comma 2, avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999;
3. DI DARE ATTO che a decorrere dal 1° gennaio 1999 è abrogato il regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tariffa, approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 20 luglio 1994, nonché ogni altra norma regolamentare approvata dal Consiglio Comunale anteriormente all'approvazione del presente regolamento.

## **COMUNE DI SANGINETO** **PROVINCIA DI COSENZA**

### **SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE**

Il sottoscritto responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sotto il profilo della regolarità tecnica **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione sopra riportata.

Motivazione: per relationem, con rinvio espresso ai contenuti della proposta.

Osservazioni: Nessuna.

Sanginetto 19/11/1998

Il Funzionario Responsabile  
M. MIDAGLIA

**COMUNE DI SANGINETO**  
**PROVINCIA DI COSENZA**

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DEL  
CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

*[Faint illegible text and a circular stamp]*

**TITOLO I**

**ISTITUZIONE DEL CANONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**Articolo 1**

*Istituzione del canone di occupazione. (art. 63, comma 1, D. Lgs. N. 446/1997).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Il canone è dovuto per l'occupazione sia temporanea che permanente di strade ed aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Il pagamento del canone è dovuto anche per le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

**Articolo 2**

*Oggetto del regolamento (art. 63, comma 1, D. Lgs. N. 446/1997)*

Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e relativo soprassuolo e sottosuolo.

2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato canone.
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali, regionali o da regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone di occupazione.

**Articolo 3**

*Beni appartenenti al demanio comunale (art. 824 CC - art. 63, comma 1, D. Lgs. N. 446/1997).*

1. Appartengono al demanio comunale:

- a) le strade, i corsi, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali;
- b) mercati comunali di qualsiasi genere.

**Articolo 4**

*Beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune (art. 826 CC; art. 63, comma 1 D. Lgs. N. 446/1997).*

1. Appartengono al patrimonio indisponibile del Comune gli edifici destinati a sede dei pubblici uffici e gli altri immobili destinati all'esercizio di un servizio pubblico.

**Articolo 5**

*Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo (art. 63, Comma 1, D. Lgs. N. 446/1997).*

1. Sono, parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, con esclusione dei balconi, delle verande, dei *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile, nonché le

occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione dei servizi pubblici, ancorché gestiti in concessione amministrativa.

2. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e adibite alla esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico ancorché non poggianti direttamente su di esso.

#### Articolo 6

*Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio (Ris. N. 19 Min. Finanze del 19.11.1997, n. 220/E).*

1. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.

#### Articolo 7

*Occupazioni escluse dal presente regolamento.*

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

#### Articolo 8

*Soggetti obbligati al pagamento del canone.*

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione.

#### Articolo 9

*Occupazioni abusive. Sanzioni (art. 63, comma 2, lettera g, D. Lgs. N. 446/1997).*

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto dagli organi di Polizia Municipale, sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.

2. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del comma precedente, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone né superiore al doppio del canone stesso. Qualora il contravventore non si avvale della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo di Polizia Municipale che ha contestato l'abuso.

3. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo diritto di regresso.

4. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del nuovo codice della strada approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

## TITOLO II

### LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE

#### Articolo 10

**Domanda per il rilascio della concessione. (art. 63, comma 2, lett. A, D. Lgs. N. 446/1997).**

1. Chiunque intenda, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno trenta giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione.
2. La domanda deve contenere:
  - a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante ed i rispettivi codici fiscali;
  - b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
  - c) la durata, la frequenza dell'occupazione, l'eventuale fascia oraria, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
  - d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici con indicazione della superficie o dell'estensione lineare che si intende occupare;
  - e) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. L'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredato di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio tecnico comunale e del Comando di Polizia Municipale.
4. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.
5. Qualora, per l'occupazione della stessa area, siano state presentate più domande, esse verranno valutate secondo il seguente ordine di preferenza:
  - a) occupazione da parte di titolari di esercizi commerciali o di altre attività economiche che insistono sull'area per la quale è richiesta la concessione;
  - b) occupazione da parte di enti pubblici o privati non aventi fini di lucro;
  - c) regolarità nell'adempimento degli obblighi tributari e di canoni concessori;
  - d) data di presentazione della domanda.
6. La domanda di occupazione è assegnata all'ufficio tributi, competente per l'istruttoria e la definizione della stessa.
7. L'ufficio può richiedere qualunque documento o elemento utile ai fini dell'istruttoria di cui al presente articolo.
8. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni.

#### Articolo 11

#### Rilascio della concessione.

1. Le concessioni d'occupazione di suolo pubblico permanenti o temporanee sono rilasciate dal funzionario responsabile dell'ufficio tributi.
2. Le concessioni possono essere rilasciate sole se sussistono le seguenti condizioni:

- a) il comando di polizia municipale ed il responsabile dell'ufficio tecnico comunale hanno espresso parere favorevole;
  - b) l'interessato ha sottoscritto il disciplinare ed ha versato le spese di istruttoria, le spese di redazione del disciplinare ed il relativo bollo di rilascio; il canone nella misura stabilita nel disciplinare stesso; una cauzione in danaro o in titoli di stato ed equiparati pari ad almeno una annualità del canone.
3. In luogo della cauzione può essere prestata fidejussione bancaria o assicurativa in conformità alle norme vigenti.

**Articolo 12**  
**Uso della concessione.**

1. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.
2. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo è personale e non può essere trasferita, nemmeno per successione a causa di morte.

**Articolo 13**  
**Rinnovo della concessione.**

1. Almeno 60 giorni prima della scadenza di una concessione d'occupazione, l'interessato può richiederne il rinnovo, osservando per quanto applicabili le norme stabilite negli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

**Articolo 14**  
**Revoca ed estinzione della concessione.**

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. La concessione deve essere revocata quanto l'interessato ha violato le norme stabilite nel presente regolamento o dal disciplinare oppure – essendo in ritardo con il pagamento del canone – non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3. La revoca della concessione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
4. La revoca della concessione per colpa del concessionario fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata nonché ad incamerare la cauzione di cui all'art. 11, a titolo di penale.
5. La concessione si estingue per sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario o a seguito di pronuncia di sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario. In tal caso il Comune ha diritto di trattenere la cauzione ed il canone pagato in anticipo ove debba provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.

**Articolo 15**  
**Danni procurati dal concessionario.**

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.
2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo la cauzione di cui all'art. 11 del presente regolamento.

*[Handwritten signature]*



## TITOLO III

### DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

#### *Articolo 16*

#### *Occupazioni permanenti e temporanee.*

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi comunque, durante non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata non inferiore all'anno.

#### *Articolo 17*

#### *Classificazione delle strade. art. 63, comma 2, lettera b, D. Lgs. N. 446/1997).*

1. Al fine dell'applicazione del presente regolamento le strade comunali sono classificate in tre categorie, secondo l'elenco allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento.
2. Le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria.

#### *Articolo 18.*

#### *Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.*

1. Le occupazioni di cui al capo primo del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite nell'allegato "B" al presente regolamento.
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.
3. L'omesso o ritardato aggiornamento del annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori a mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore, quelle inferiori sono arrotondate all'unità inferiore.

#### *Articolo 19.*

#### *Tariffe per le occupazioni permanenti.*

1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

#### *Articolo 20*

#### *Tariffe per le occupazioni temporanee.*

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

2. S' l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno il canone è commisurato alle ore effettive d'occupazione e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

#### Articolo 21

##### *Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee.*

1. Le tariffe per le occupazioni si protraggono per oltre quindici giorni ovvero per oltre un mese sono ridotte rispettivamente del venticinque per cento e del cinquanta per cento. La riduzione si applica ai giorni di occupazione eccedenti i 15 giorni ovvero il mese, mentre nessuna riduzione è ammessa per i primi quindici giorni.
2. Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa originariamente stabilita maggiorata del venti per cento.
3. Gli aumenti e le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.

#### Articolo 22

##### *Determinazione della superficie soggetta al canone.*

1. Le superfici eccedenti i cento metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate nella misura ridotta del cinquanta per cento.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del cinquanta per cento per le superfici eccedenti i cento metri quadrati, in ragione del trenta per cento per la parte eccedente i cento metri quadrati e sino a cinquecento metri quadrati, in ragione del quindici per cento per le superfici eccedenti i cinquecento metri quadrati.

#### Articolo 23

##### *Passi carrabili.*

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie dei passi carrabili si determina nel modo seguente:
  - a) per i passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati, la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si deve accedere, per la profondità di un metro lineare "convenzionale";
  - b) per i passi carrabili diversi da quelli di cui alla lettera a), la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte della strada per la profondità massima tra la fronte della strada e quella dell'edificio o terreno al quale si deve accedere.
3. Per i semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo del manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, il canone è dovuto per la sola occupazione di cui

alla lettera b) del comma precedente ed è commisurato alla larghezza massima dell'accesso espressa in metri lineari.

#### Articolo 24

*Occupazioni con impianti a rete (art. 63, comma 2, lettera f, D. Lgs. N. 446/1997).*

1. Salvo quanto stabilito dall'art. 29 del presente regolamento, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del cinquanta per cento.

#### Articolo 25

*Trasferimento di impianti a rete (art. 63, comma 2, lettera f, D. Lgs. N. 446/1997).*

1. Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente articolo 25 possono essere trasferiti, su disposizione del Comune, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente realizzate. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.

#### Articolo 26.

*Distributori di carburanti.*

1. Fermo restando l'applicazione del canone per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale di cui all'art. 23 del presente regolamento, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.
2. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.
3. Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada a categoria più elevata.

#### Articolo 27.

*Pagamento del canone.*

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Per le concessioni permanenti il versamento relativo alla prima annualità va pagato al rilascio della concessione ed è commisurato al tempo intercorrente fra la data di rilascio ed il 31 dicembre dell'anno in corso. Le successive annualità, commisurate ad anno solare, vanno pagate entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Sangineto, con arrotondamento per difetto o per eccesso alle 1000 lire inferiori o superiori a seconda che la frazione sia inferiore a superiore a 500 lire. E', inoltre, consentito il versamento:
  - a) con il sistema bancomat o similare su apposito conto corrente del Comune, domiciliato presso un'Agenzia di Istituto di credito autorizzato;

- b) con assegno postale o postagiuro a favore del Comune di Sangineto;
- c) con assegno circolare non trasferibile a favore del Comune di Sangineto.
4. Se il canone annuale supera l'importo di lire due milioni, è ammessa la possibilità di pagamento in rate trimestrali anticipate, scadente ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre e cioè 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre.
5. In caso di ritardato pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune, oltre agli interessi legali nella misura del 5% annuo, rapportati ai giorni di effettivo ritardo, una somma pari al 30 per cento dell'annualità o della rata, a titolo di sanzione pecuniaria.

## TITOLO IV

### NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI.

#### Articolo 28

**Canone delle occupazioni con impianti a rete nel periodo transitorio (art. 63, comma 2, lettera f, D. Lgs. N. 446/1997).**

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 25 del presente regolamento, in materia di occupazioni con impianti a rete, fino al 31 dicembre 1999 il canone è determinato forfettariamente sulla base di £. 1.250 per ciascun utente, e non può essere in nessun caso inferiore ad annue lire un milione.
2. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.
3. Il Comune del Comune richiederà ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.
4. La medesima misura di annue lire un milione è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
5. I canoni di cui ai precedenti, vanno pagati come segue:
  - a) acconto del canone per il 1999 va pagato entro il 31 gennaio 1999 sulla base delle utenze in corso alla data del 1° gennaio 1999;
  - b) entro il 31 gennaio 2000 va pagato il canone per l'anno 2000 e il saldo per l'anno 1999 sulla base delle utenze iniziate nel corso dello stesso anno 1999.

#### Articolo 29

*Concessioni in corso.*

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'1/1/1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare con la procedura stabilita dal precedente art. 12.
2. Per le occupazioni di fatto, per le quale non sia stata rilasciata apposita concessione o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico a norme delle disposizioni legislative vigenti alla data del 31.12.1998, gli occupanti, entro il termine perentorio del 31 marzo 1999 dovranno presentare al Comune - Ufficio Tributi - domanda per la concessione di occupazione con la procedura prevista dall'art. 9.
3. In nessuno caso può considerarsi concessione o autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico il rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia per l'esecuzione di lavori edili.

#### Articolo 30

*Esenzioni dal pagamento del canone.*

1. Sono esenti dal canone le occupazioni effettuate:

- a) dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, nonché da associazioni, consorzi, comitati, pubblici o privati, a cui il Comune aderisce;
  - b) da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato;
  - c) da enti pubblici, diversi della società, residente nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, cultura e ricerca scientifica;
  - d) dai partiti politici, in occasione della convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Parlamento Europeo, delle Camere, dei Consigli Regionali, Provinciali, Comunali.
  - e) da Associazioni umanitarie, combattentistiche e d'Arma, da Sindacati
2. Sono, altresì, esenti dal pagamento del canone:
- a) le tabelle indicative delle stazioni, fermate e orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
  - b) le occupazioni da parte di vetture destinate al trasporto pubblico di linea in concessione nonché le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
  - c) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
  - d) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  - e) le occupazioni fatte dall'ente gestore del servizio idrico integrato, come definito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche;
  - f) le occupazioni fatte per l'allaccio alla rete idrica e fognante;
  - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap che impediscano o limitino la deambulazione;
  - h) le occupazioni che si protraggano per meno di un'ora.
3. Con deliberazione della Giunta Municipale, opportunamente motivata, può disporsi l'esenzione dal pagamento del canone di concessione per occupazioni a carattere temporaneo in occasione di manifestazioni culturali, ricreative e religiose.

*Articolo 31*  
*Riduzioni.*

1. Il canone, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, è ridotto al 30 per cento le occupazioni realizzate:
  - a) con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime;
  - b) per l'esercizio dell'attività edilizia;

- c) per manifestazioni politiche, realizzate da partiti politici;
  - d) per manifestazioni culturali, ricreative o sportive realizzate da associazioni regolarmente costituite con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
2. Il canone è, altresì, ridotto al 50 per cento per le occupazioni realizzate:
- a) dagli esercenti il commercio su aree pubbliche, dai titolari di pubblici esercizi, dagli agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti, per le occupazioni in mercati situati su strade, piazze ed altri spazi ed aree pubbliche sottratte, anche temporaneamente, all'uso dei pedoni e dei veicoli;
  - b) per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
3. Le riduzioni previste dal presente articolo non sono cumulabili con quelle previste dall'articolo 21 del presente regolamento.
4. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, godono di una riduzione del cinquanta per cento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.

*Articolo 32*  
*Maggiorazioni*

1. Le tariffe per l'occupazione temporanea di aree pubbliche sono maggiorate del cinquanta per cento nei seguenti periodi dal 1° luglio al 30 settembre e dal 15 dicembre al 15 gennaio.

*Articolo 33*  
*Abrogazioni*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è abrogato il regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tariffa approvato con deliberazione n. 58 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 luglio 1994 nonché ogni altra norma regolamentare approvata dal Consiglio Comunale anteriormente all'approvazione del presente regolamento.

*Articolo 34*  
*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

**ALLEGATO "A"****Individuazione aree pubbliche assoggettate al canone**

DENOMINAZIONE	CATEGORIA DI APPARTENENZA		
	PRIMA	SECONDA	TERZA
Via Addolorata			X
Via Alvaro Corrado	X		
Via Amendola Giovanni	X		
Via degli Angeli			X
Via F.lli Bandiera			X
Via Barbieri Decimo Riccardo			X
Via C. Bartisti			X
Via Don Bosco			X
Piazza Caduti in Guerra			
Via T. Campanella			X
Via Cariglio			X
Via F.lli Cervi			X
Piazza Cilea	X		
Via Colombo Cristoforo			X
Via Dante			X
VI - VII Trav. Via De Gasperi	X		
Largo Filanda			X
Via Garibaldi Giuseppe			X
Via Giovanni XXIII			X
Via Guarasci Antonio	X		
Via Gramsci Antonio	X		
Salita Gorizia			X
Via Giunti Ignazio	X		
Piazza J. Kennedy	X		
Viale della Libertà	X		
Via Mancini Pietro			X
Via Matteotti Giacomo		X	
Via dei Mille			X
Piazza Don Minzoni	X		
Via Militerni Giuseppe Mario			X
Via Misasi Nicola			X

DENOMINAZIONE	CATEGORIA DI APPARTENENZA		
	PRIMA	SECONDA	TERZA
	X		
Via A. Moro			X
Via Nicoletti Luigi			X
Via Padula Vincenzo			X
Via Piave			X
Via Pisacane Carlo			X
Via Principe Ruggero		X	
Piazza Roma			X
Via Sant'Antonio		X	
Via San Domenico		X	
Via San Francesco			X
Via San Giuseppe			X
Via Santa Lucia			X
Via Sturzo Don Luigi			X
Via San Vincenzo			X
Via Rossello Giuseppa Maria			X
Via Sauro Nazario			X
Via Sotto le Finestre			
Piazza Stazione	X		
Via Trieste			X
Via Verdi Giuseppe			X
Via Vivona Giovanni			X
Via Vittorio Veneto			X
Piazza XXV Aprile			X
Via 1° Maggio			X
Via XXIV Maggio			
Strade di collegamento Viale della Libertà-Viale I. Giunti	X		
Nuova Strada di collegamento SS. 18-Sanginetto Lido	X		
Strada Marco - Fossine			X
Strada SS. 105 - Contrada Pantana			X
Restanti strade pubbliche o di uso pubblico			X

**ALLEGATO "B"****TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE****PARTE PRIMA - OCCUPAZIONI PERMANENTI**

ART.	TIPO OCCUPAZIONE	UNITA DI MISURA	TARIFFA	ANNOTAZIONI
1	<b>Occupazioni del suolo:</b> - Prima categoria - Seconda categoria - Terza categoria	Mq.	34.000 24.000 14.000	
2	<b>Occupazioni del soprassuolo:</b> - Prima categoria - Seconda categoria - Terza categoria	Ml.	600 450 300	
3	<b>Occupazioni del sottosuolo:</b> - Prima categoria - Seconda categoria - Terza categoria	Ml.	600 450 300	
4	Passi carrabili di accesso ad edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati: - Prima categoria - Seconda categoria - Terza categoria	Mq.	18.000 12.000 4.500	
5	Passi carrabili diversi da quelli descritti all'art. 4: - Prima categoria - Seconda categoria - Terza categoria	Mq.	20.000 13.000 5.000	
6	Passi carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, di accesso a edifici e terreni diversi da quelli descritti all'art. 4: - Prima categoria - Seconda categoria - Terza categoria	Mq.	20.000 13.000 5.000	
7	Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune: - Prima categoria - Seconda categoria - Terza categoria	Mq.	34.000 24.000 14.000	
8	Distributori di carburanti: - Prima categoria - Seconda categoria - Terza categoria	Mq.	60.000 50.000 30.000	
9	Distributori automatici di beni e servizi: - Prima categoria - Seconda categoria - Terza categoria	Mq.	20.000 15.000 10.000	

	TIPO OCCUPAZIONE	UNITA DI MISURA	TARIFFA	ANNOTAZIONI
10	Occupazioni in aree mercatali, anche attrezzate, collocate in appositi recinti, chiusi o aperti, a ciò destinati: - Prima categoria - Seconda categoria - Terza categoria	Mq.	40.000 30.000 20.000	

### Riduzioni del canone (articolo 31)

- 1) Il canone per le occupazioni permanenti è ridotto al 30 per cento le occupazioni realizzate:
  - a) con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico. Ove siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime;
  - b) per l'esercizio dell'attività edilizia;
  - c) per manifestazioni politiche realizzate da partiti politici;
  - d) per manifestazioni culturali, ricreative o sportive realizzate da associazioni regolarmente costituite con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- 2) Il canone per le occupazioni permanenti è ridotto al 50 per cento per le occupazioni realizzate:
  - a) dagli esercenti il commercio su aree pubbliche, dai titolari di pubblici esercizi, dagli agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti, per le occupazioni in mercati situati su strade, piazze ed altri spazi ed aree pubbliche sottratte, anche temporaneamente all'uso dei pedoni e dei veicoli;
  - b) per l'installazione di attrazioni. Giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

**SEGUE ALLEGATO "B"**  
**TARIFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**  
**PARTE SECONDA - OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

ART.	TIPO OCCUPAZIONE	UNITA DI MISURA	TARIFFA GIORNALIERA	ANNOTAZIONI
11	<b>Occupazioni del suolo:</b> - Prima categoria - Seconda categoria - Terza categoria	Mq.	2.400 1.700 1.200	
12	<b>Occupazioni del soprassuolo:</b> - Prima categoria - Seconda categoria - Terza categoria	Ml.	75 65 50	
13	<b>Occupazioni del sottosuolo:</b> - Prima categoria - Seconda categoria - Terza categoria	Ml.	75 65 50	
14	<b>Occupazioni effettuate in occasione di festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:</b> - Prima categoria - Seconda categoria - Terza categoria	Mq.	3.600 3.000 2.400	
15	<b>Venditori ambulanti, compresi i produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti:</b> - Prima categoria - Seconda categoria - Terza categoria	Mq.	1.200 850 600	Tariffa ridotta al 50 ai sensi dell'art. 32 del Regolamento.

Riduzioni del canone (articolo 31)

- 3) Il canone per le occupazioni temporanee è ridotto al 30 per cento le occupazioni realizzate:
- con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico. Ove siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime;
  - per l'esercizio dell'attività edilizia;
  - per manifestazioni politiche realizzate da partiti politici;
  - per manifestazioni culturali, ricreative o sportive realizzate da associazioni regolarmente costituite con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- 4) Il canone per le occupazioni permanenti è ridotto al 50 per cento per le occupazioni realizzate:
- dagli esercenti il commercio su aree pubbliche, dai titolari di pubblici esercizi, dagli agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti, per le occupazioni in mercati

situati su strade, piazze ed altri spazi ed aree pubbliche sottratte, anche temporaneamente all'uso dei pedoni e dei veicoli;

b) per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

### **MAGGIORAZIONI (Articolo 33).**

Le tariffe per l'occupazione temporanea di aree pubbliche sono maggiorate del 50 per cento nei seguenti periodi:

- 1) dal 1° luglio al 30 settembre;
- 2) dal 15 dicembre al 15 dicembre.

1/16  
ale

GATO "C"

**TABELLA DELLE ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (ART. 31).**

**Sono esenti dal canone le occupazioni effettuate:**

- 1) dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, nonché da associazioni, consorzi, comitati, pubblici o privati, a cui il Comune aderisce;
  - 2) da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato;
  - 3) da enti pubblici, diversi della società, residente nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, cultura e ricerca scientifica;
  - 4) dai partiti politici, in occasione della convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Parlamento Europeo, delle Camere, dei Consigli Regionali, Provinciali, Comunali.
  - 5) da Associazioni umanitarie, combattentistiche e d'Arma, da Sindacati;
  - 6) le tabelle indicative delle stazioni, fermate e orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
  - 7) le occupazioni da parte di vetture destinate al trasporto pubblico di linea in concessione nonché le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
  - 8) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
  - 9) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  - 10) le occupazioni fatte dall'ente gestore del servizio idrico integrato, come definito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche;
  - 11) le occupazioni fatte per l'allaccio alla rete idrica e fognante;
  - 12) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap che impediscano o limitino la deambulazione;
  - 13) le occupazioni che si protraggano per meno di un'ora.
3. Con deliberazione della Giunta Municipale, opportunamente motivata, può disporsi l'esenzione dal pagamento del canone di concessione per occupazioni a carattere temporaneo in occasione di manifestazioni culturali, ricreative e religiose.

**DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1998, N. 446.**

**Articolo 63 – Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.**

1. Le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52 prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:
- a) previsione di procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
  - b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
  - c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. B), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione;
  - d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;
  - e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;
  - f) previsione per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, di una speciale misura di tariffa determinata sulla base minima di quella prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta non meno del 50 per cento. In sede di prima applicazione il predetto canone è determinato forfettariamente sulla base dei seguenti criteri:
    - 1.1) fino a 20.000 abitanti lire 1.250 per utente;
    - 1.2) oltre 20.000 abitanti lire 1.000 per utente.
  - 2) per le occupazioni del territorio provinciale .....;
  - 3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi;
  - 4) gli importi di cui ai punti 1) e 2) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- g) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, delle occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, a quelle concesse, e previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone né superiore al doppio del canone stesso, fermo restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il  
segretario Comunale



**MODULO "D" – Schema di domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.**

**Al Comune  
Ufficio Tributi  
SANGINETO**

**Oggetto: Domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione temporanea/permanente di spazi ed aree pubbliche.**

Il sottoscritt ..... nat. a ..... il .....  
residente a ..... in Via/piazza ..... N. ....  
C.F. ...., in qualità di (1) .....  
della .....  
con sede in ..... Via/piazza ..... N. ....  
esercitante attività di ..... C.F. .... P.IVA .....

**CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione temporanea/permanente di suolo /soprasuolo/ sottosuolo (2) pubblico/di uso pubblico (2) in Via .....

Allo scopo precisa che l'occupazione:

- viene richiesta per .....
- è a carattere permanente;
- è a carattere temporaneo dal ..... al ..... dalle ore ..... alle ore ..... dei giorni di .....
- interessa una superficie complessiva di mq. .... come risulta dalla planimetria allegata;
- comporta l'esecuzione delle seguenti opere .....
- descritte dettagliatamente negli elaborati tecnici allegati

Il sottoscritt. si impegna ad osservare le disposizioni contenute nel regolamento comunale per la disciplina del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, a versare alle scadenze fissate nel suddetto regolamento il relativo canone di occupazione ed osservare tutte le altre eventuali prescrizioni contenute nella autorizzazione.

Sanginetto, .....

Il Richiedente

- 1) titolare, legale rappresentante, amministratore unico, ecc.;
- 2) cancellare l'ipotesi che non ricorre.

## INDICE

### TITOLO I - ISTITUZIONE DEL CANONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Istituzione del canone di occupazione	Pag. 2
Art. 2 - Oggetto del Regolamento	Pag. 2
Art. 3 - Beni appartenenti al demanio comunale	Pag. 2
Art. 4 - Beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune	Pag. 2
Art. 5 - Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo	Pag. 2
Art. 6 - Occupazione su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio	Pag. 3
Art. 7 - Occupazioni escluse dal presente regolamento	Pag. 3
Art. 8 - Soggetti obbligati al pagamento del canone	Pag. 3
Art. 9 - Occupazioni abusive. Sanzioni	Pag. 3

### TITOLO II - LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE

Art. 10 - Domanda per il rilascio della concessione	Pag. 4
Art. 11 - Rilascio della concessione	Pag. 4
Art. 12 - Uso della concessione	Pag. 5
Art. 13 - Rinnovo della concessione	Pag. 5
Art. 14 - Revoca ed estinzione della concessione	Pag. 5
Art. 15 - Danni procurati dal concessionario	Pag. 6

### TITOLO III - DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

Art. 6 - Occupazioni permanenti e temporanee	Pag. 7
Art. 17 - Classificazione delle strade	Pag. 7
Art. 18 - Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	Pag. 7
Art. 19 - Tariffe per le occupazioni permanenti	Pag. 7
Art. 20 - Tariffe per le occupazioni temporanee	Pag. 8
Art. 21 - Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee	Pag. 8
Art. 22 - Determinazione della superficie soggetta al canone	Pag. 8
Art. 23 - Passi carrabili	Pag. 9
Art. 24 - Occupazioni con impianti a rete	Pag. 9
Art. 25 - Trasferimento di impianti a rete	Pag. 9
Art. 26 - Distributori di carburanti	Pag. 9
Art. 27 - Pagamento del canone	Pag. 9

### TITOLO IV - NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Canone delle occupazioni con impianti a rete nel periodo transitorio	Pag. 11
Art. 29 - Concessioni in corso	Pag. 11
Art. 30 - Esenzioni dal pagamento del canone	Pag. 11
Art. 31 - Riduzioni	Pag. 12
Art. 32 - Maggiorazioni	Pag. 13
Art. 33 - Abrogazioni	Pag. 13
Art. 34 - Entrata in vigore del Regolamento	Pag. 13
ALLEGATO A: Individuazione aree pubbliche assoggettate al canone	Pag. 14
ALLEGATO B: Tariffa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	Pag. 16
ALLEGATO C: tabella delle esenzioni dal pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche	Pag. 20
NOTE	Pag. 21
ALLEGATO "D"	Pag. 23.

**COMUNE DI SANGINETO**  
**PROVINCIA DI COSENZA**

**DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>N. 53</b> REG. DELIB. DEL 19.12.2000	<b>OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICAZIONI.</b>
--	---

L' anno duemila, il giorno DICIANNOVE del mese di DICEMBRE , alle ore 17,00 - nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, sita nell'edificio delle Scuole Elementari di Sanginetto Capoluogo.

Convocato per determinazione del Sindaco, come da avvisi scritti, in data 12 dicembre 2000, prot. n. 4910 notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria-urgente, in SEDUTA PUBBLICA, di SECONDA convocazione

N. d'ord.	CONSIGLIERI	PRESENTE SI - NO	N. d'ord.	CONSIGLIERI	PRESENTE SI - NO
01	Bruno MIDAGLIA - Sindaco	SI	08	Filomena FELICE	SI
02	Vito CIANNI	SI	09	Pietro LALIA	NO
03	Giambattista SANTAGATA	SI	10	Gaetano MARINELLI	SI
04	Paola GUARDIA	SI	11	Francesco CATALDO	SI
05	Pasquale PALERMO	SI	12	Teresa IMPIERI	SI
06	Massimo PALERMO	SI	13	Marco CORRADO	SI
07	Lidia PAPASERGIO	SI			

<b>ASSEGNATI N. 13</b>	<b>IN CARICA N. 13</b>	<b>PRESENTI N. 12</b>	<b>ASSENTI N. 01</b>
------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

**ASSUME** la presidenza il Sindaco Ins. Bruno MIDAGLIA che, accertato il numero legali degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

**PARTECIPA** il Segretario Comunale dott. Carmela PACCONE, incaricata della redazione del verbale di seduta.

**LA SEDUTA E' PUBBLICA.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione predisposta dall' Ufficio Tributi, ad oggetto: "Regolamento comunale per la disciplina del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Modificazioni.";

**RITENUTA** la proposta suddetta ampiamente motivata, legittima e rispondente alle esigenze dell'Ente;

**VISTO** l'art. 54 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 23.12.1999, n. 488 ed in particolare l'art. 18;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**SULLA PROPOSTA** del Sindaco Presidente, di approvare la proposta di deliberazione suindicata;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE**, resa per alzata di mano:

- PRESENTI N. 12 (dodici);
- ASTENUTI N. 04 (quattro – Marinelli, Cataldo, Impieri, Corrado);
- VOTANTI N. 08 (otto);
- VOTI FAVOREVOLI ALLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE N. 08 (otto);

### **DELIBERA**

- 1) **DI APPROVARE**, come approva, facendola propria, la proposta di deliberazione predisposta dagli Ufficio Tributi e Ragioneria, ad oggetto: "Regolamento comunale per la disciplina del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Modificazioni", allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sulla proposta del Sindaco Presidente, che stante l'urgenza, propone al Consiglio Comunale di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000, con la seguente separata, apposita votazione resa per alzata di mano:

- PRESENTI N. 12 (dodici);
- ASTENUTI N. 04 (quattro - Marinelli, Cataldo, Impieri, Corrado);
- VOTANTI N. 08 (otto);
- VOTI FAVOREVOLI ALLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE N. 08 (otto);

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.**

# COMUNE DI SANGINETO

## PROVINCIA DI COSENZA

### UFFICIO TRIBUTI

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONENTE:  
UFFICIO TRIBUTI

**OGGETTO:** REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con deliberazione consiliare n. 44, adottata nella stessa seduta del 23.11.1998, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, con annessa tariffa (allegato B);

**DATO ATTO** che con deliberazione n. 4 del 10.2.1999, esecutiva ai sensi di legge, sono state apportate modificazioni al citato regolamento in armonia a quanto previsto dall'art. 31 della legge 23.12.1998, n. 448;

#### **PRESO ATTO** che:

- l'art. 18 della legge 23.12.1999, n. 488, ha apportato ulteriori modifiche all'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 446/1997, disponendo, in merito alle occupazioni permanenti del territorio comunale, realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, la commisurazione del canone al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa;
- l'art. 6 del decreto legislativo 23 marzo 1988, n. 56 ha apportato modificazioni all'art. 54 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 che dispone in merito all'approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici;

**RITENUTO**, alla luce delle modificazioni introdotte dalle disposizioni legislative sopra richiamate, dover apportare modificazioni al vigente regolamento comunale per la disciplina del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, al fine di armonizzare il regolamento comunale con le disposizioni legislative richiamate;

**DATO ATTO** che nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti la misura unitaria della tariffa per le occupazioni di aree pubbliche con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è determinata, *ope legis*, in £. 1.500 per ciascuna utenza;

**VISTO** l'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta, predisposta dall'Ufficio Tributi;

**ACCERTATO** che la presente proposta di deliberazione è munita del parere previsto dall'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell'attestazione di conformità da parte del Segretario Comunale;

**VISTO** l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 23 marzo 1988, n. 56;

**VISTO** l'art. 18 della legge 23.12.1999, n. 488;

## **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE**, come approva, la presente proposta di deliberazione, predisposta dall'ufficio Tributi;
2. **DI APPROVARE**, come approva, le modificazioni da apportare al Regolamento comunale per la disciplina del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, riportate nell'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione ora approvata.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (Artt. 49 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)

### Ufficio Tributi

Il sottoscritto, responsabile dell'Ufficio Tributi, sotto il profilo della regolarità tecnica esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione che precede.

OSSERVAZIONI: *NESSUNA*;

MOTIVAZIONE: *Per relationem*, con rinvio espresso ai contenuti riportati nella proposta di deliberazione.

Sanginetto, 13 dicembre 2000

IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI  
Mario MIDAGLIA

*Il sottoscritto Segretario comunale, ATTESTO che la presente proposta di deliberazione è conforme alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.*

*Sanginetto, 13 dicembre 2000*

*IL Segretario Comunale Capo  
Dott. Carmela PACCONE*

# COMUNE DI SANGINETO

Provincia di Cosenza

Ufficio Tributi

**Allegato "A"** alla proposta di Deliberazione Consiliare ad oggetto: " Regolamento comunale per la disciplina del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche"

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

MODIFICHE PREVISTE DALLA LEGGE 23.12.1999, N. 488 - ART. 18.

Al Regolamento comunale per la disciplina del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche sono apportate le seguenti modifiche:

**Il comma 2 dell'art. 18 è sostituito dal seguente:**

"2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare dal Consiglio Comunale ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446. Gli importi del canone di occupazione con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi o esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale qualora non determinati con provvedimento di legge."

**All'articolo 19 è aggiunto il seguente comma:**

"2. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il corrispettivo annuale è commisurato al numero delle utenze complessive. Il numero delle utenze complessive è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente."

**Dopo l'art. 20 è aggiunto il seguente:**

"Articolo 20-bis. Graduazione delle tariffe per le occupazioni permanenti.

1. Le tariffe per le occupazioni permanenti previste nell'allegato B al presente regolamento si applicano in misura intera per le occupazioni realizzate nelle strade

appartenenti alla categoria A. Per le occupazioni permanenti realizzate nelle strade appartenenti alle categorie B e C, le tariffe di cui all'allegato B, per le diverse tipologie di occupazioni, sono ridotte rispettivamente del 20 per cento e del 40 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle occupazioni occupazione con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi o esercenti attività strumentali ai servizi medesimi."

**All'art. 27:**

- 1) al comma 2, le parole "**entro il 31 gennaio**" sono sostituite dalla parole "**entro il 30 aprile**";
- 2) al comma 2-bis, le parole "**sino al 31 marzo**" sono sostituite dalle parole "**sino al 30 giugno**";
- 3) il comma 4 è soppresso.

All'allegato B è aggiunto l'art. 1-bis:

ART.	TIPO DI OCCUPAZIONE	UNITA' DI MISURA	TARIFFA	ANNOTAZIONI
1-BIS	Occupazioni del suolo pubblico realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi o da quelle esercenti attività strumentali	Numero utenze	<b>1.500</b> per ogni utenza	Non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 20-bis. Il numero di utenze complessivo è quello risultante al 31/12 dell'anno precedente

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Carmela PACCONE

IL SINDACO  
Ins. Bruno MIDAGLI

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Dr. Vito CIANNI



Il sottoscritto responsabile del Servizio Albo Pretorio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 20/12/2000 al ..... (N. 980 Albo Pretorio), come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sanginetto, 20/12/2000

Il Responsabile del Servizio  
Bice RUSSO

Il sottoscritto Segretario Comunale; Visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

in data \_\_\_\_\_ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3);

in data 19/12/2000 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).

Sanginetto,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Carmela PACCONE

